COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE NINO CRISTOFORI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Loi e Columbu: Disciplina organica dell'in tervento straordinario per lo sviluppo	
De Mita ed altri: Disciplina organica del- l'intervento straordinario per lo svi- luppo economico e sociale della Sarde- gna (2339-bis):	•	economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis);	
Natta ed altri: Norme per l'attuazione del- l'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis);		Pazzaglia ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis)	. 3
		Cristofori Nino, Presidente, Relatore	3, 16
		Carrus Giovanni	13
		Garavini Andrea Sergio	14
Craxi ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione		Maccanico Antonio, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali	16
autonoma della Sardegna (2536-bis);	ŀ	Nonne Giovanni	14



La seduta comincia alle 14.

MARIA TADDEI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge De Mita ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis); Natta ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis); Craxi ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-bis); Loi e Columbu: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis); Pazzaglia ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Mita ed altri: « Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna »; Natta ed altri: « Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica

e sociale dell'isola »; Craxi ed altri: « Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna »; Loi e Columbu: « Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 »; Pazzaglia ed altri: « Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna ».

In qualità di relatore annuncio che il Comitato ristretto, dopo quattro mesi di lavoro caratterizzati da un andamento « sussultorio » dovuto ai numerosi impegni che si accavallano in questa Camera, ha elaborato il seguente testo unificato delle proposte di legge:

TITOLO I PROCEDURE

ART. 1.

(Piano per la rinascita).

- 1. In attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, statuto speciale per la Sardegna, la presente legge prevede le modalità di formazione, finanziamento, aggiornamento e attuazione del piano organico straordinario decennale 1989-1998 per favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
 - 2. Il piano ha per finalità:
- a) la piena occupazione maschile e femminile;

- b) la parificazione delle condizioni economiche, sociali e civili della Sardegna con quelle delle regioni più sviluppate dell'Italia e dell'Europa;
- c) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna.
- 3. Il piano, nel disporre gli interventi di cui alla presente legge, si ispira ai principi della tutela dei valori umani, culturali ed ambientali propri della Sardegna e persegue l'obiettivo della crescita ordinata e omogenea di tutte le componenti della società sarda così da eliminare gli squilibri economici e sociali interni della regione.
- 4. In funzione degli obiettivi generali di cui al comma 2, il piano dispone interventi per:
- a) la promozione delle ricerca scientifica e tecnologica e delle sue applicazioni e, su questa base, l'ammodernamento, la diversificazione e l'ampliamento delle attività produttive;
- b) l'adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi, in particolare di quelli erogati dalla pubblica amministrazione, alla domanda sociale, in ogni caso almeno agli standards medi nazionali;
- c) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale (reti dei trasporti interni ed esterni, delle telecomunicazioni e della tutela ambientale) alle esigenze dello sviluppo economico e sociale moderno e in ogni caso almeno ai livelli tali da garantire prestazioni non inferiori a quelle delle regioni più sviluppate;
- d) la ricostituzione dell'habitat naturale dell'isola anche mediante il risanamento idrogeologico del territorio e il ripristino del patrimonio forestale;
- e) l'adeguamento della dotazione di servizi dei centri urbani e il risanamento e il recupero dei centri storici.

ART. 2.

(Coordinamento degli interventi ordinari e finanziamento del piano organico straordinario).

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, nell'ambito del piano organico straor-

- dinario decennale 1989-1998 e secondo le procedure della presente legge, sono utilizzati, oltre allo specifico finanziamento previsto dall'articolo 24, gli stanziamenti previsti per le medesime finalità dal bilancio dello Stato e dal bilancio regionale, compresi i trasferimenti del bilancio dello Stato e quelli della Comunità economica europea.
- 2. Un anno prima della scadenza della presente legge, prevista dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, verrà indetta una conferenza straordinaria, per verificare lo stato di attuazione della legge e le modalità più opportune per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13 dello statuto speciale.

ART. 3.

(Procedure per la definizione e l'approvazione del piano).

- 1. L'intervento straordinario previsto dalla presente legge si articola in programmi triennali di sviluppo e in piani annuali di attuazione. Il programma viene aggiornato e integrato annualmente a scorrimento.
- 2. La regione, con la partecipazione degli enti locali e il concorso delle forze sociali, predispone il programma triennale, gli aggiornamenti annuali ed i piani annuali di attuazione che, nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 1, definiscono gli interventi e le risorse finanziarie regionali, coordinandoli con quelli statali e della Comunità economica europea.
- 3. Per i fini di cui all'articolo 1 rientranti nelle rispettive competenze, le amministrazioni statali inviano alla Regione i propri programmi predisposti ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, entro i termini previsti per la trasmissione al Ministero del tesoro delle propo-

ste per la formulazione della legge finanziaria e del bilancio annuale dello Stato. I programmi specificano gli investimenti che interessano la Sardegna e contengono una relazione sullo stato di attuazione dei programmi degli anni precedenti. I programmi contengono altresì l'indicazione dello stato degli uffici periferici in Sardegna e degli interventi previsti per il loro adeguamento a norma dell'articolo 6 della presente legge.

- 4. Il programma triennale e il piano annuale di attuazione sono trasmessi dalla regione Sardegna al Ministro del bilancio che lo sottopone al Comitato per la programmazione economica (CIPE) con eventuali proposte di integrazione e di modifica.
- 5. Il CIPE, integrato dal presidente della regione Sardegna, entro il mese di settembre di ciascun anno approva il programma triennale con le integrazioni e gli eventuali aggiornamenti, ed il piano annuale di attuazione.
- 6. Il programma triennale ed il piano annuale di attuazione sono allegati alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con una relazione sullo stato di attuazione.

ART. 4.

(Efficacia del piano).

- 1. A seguito dell'approvazione del programma triennale e dei piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3, i Ministri impartiscono apposite direttive alle amministrazioni dipendenti dai rispettivi ministeri, ivi comprese le aziende autonome, e gli enti economici vigilati, per l'attuazione degli interventi di rispettiva competenza. Essi trasmettono, altresì, semestralmente alla regione Sardegna dati sullo stato di attuazione degli interventi.
- 2. Nel caso in cui la regione consideri contrastanti con gli obiettivi del programma medesimo o con disposizioni della presente legge, atti del Governo, si applica la procedura di cui all'articolo 51 della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 3. La regione può altresì inviare una relazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione.

ART. 5.

(Procedure per l'attuazione del programma triennale e dei piani annuali di attuazione).

- 1. I programmi triennali di sviluppo e i piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3, sono di norma attuati dalla regione Sardegna, salvo quanto previsto dalla presente legge e salve altresì le competenze stabilite dalle norme vigenti.
- 2. Ai fini dell'attuazione del programma e dei piani di cui all'articolo 3 che richiedano l'intervento di una pluralità di soggetti si applica la procedura dell'accordo di programma prevista dall'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64; il presidente della regione esercita le funzioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 7.
- 3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale di cui all'articolo 3, che richiedano l'iniziativa di soggetti di diritto privato, la regione può promuovere la conclusione di contratti di programma secondo le modalità applicative definite con decreto del presidente della regione.
- 4. Per l'attuazione e la gestione degli interventi previsti dal programma triennale di cui all'articolo 3, la regione può promuovere la costituzione di società di diritto privato, anche a prevalente partecipazione pubblica, o può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, in società precedentemente costituite.

TITOLO II

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 6.

(Adeguamento della pubblica amministrazione).

1. Nell'ambito del piano organico straordinario, è previsto il progressivo adeguamento ai livelli medi nazionali e l'ammodernamento della pubblica amministrazione in Sardegna. A tal fine entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione, il Ministro della funzione pubblica predispone una relazione sullo stato degli uffici dell'amministrazione dello Stato in Sardegna in rapporto alla situazione esistente nelle altre regioni e predispone un piano per il loro adeguamento anche nell'ambito dei processi di mobilità previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Nell'anno 1990 il Ministro della funzione pubblica promuove nell'anno tre progetti sperimentali o di risultato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, (e dal decreto-legge n. 102 del 1989) rispettivamente nel settore giudiziario, scolastico e dell'amministrazione locale. Gli enti locali presentano, ai sensi dei medesimi articoli, progetti per migliorare l'organizzazione di servizi di loro competenza anche attraverso appositi consorzi intercomunali. La regione può concorrere al finanziamento, anche avvalendosi degli stanziamenti previsti dall'articolo 24, dei progetti che rispondono a requisiti di economicità in rapporto alla popolazione e all'area territoriale interessata.

ART. 7.

(Ammodernamento delle strutture scolastiche e programma di sperimentazione scolastica).

1. Nell'ambito dell'attuazione del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione di intesa con il Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la regione sarda, presenta all'approvazione del CIPE un programma pluriennale specifico di potenziamento e di ammodernamento delle strutture scolastiche in Sardegna,

anche con riferimento alla equilibrata distribuzione degli istituti di scuola media superiore. Alla realizzazione delle infrastrutture per la parte eccedente gli interventi ordinari, si provvede a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 24, secondo le procedure dell'articolo 3.

2. Al fine di realizzare un organico programma di sperimentazione sui programmi e sulle strutture, la regione Sardegna è autorizzata ad avanzare proposte programmi di sperimentazione, a norma dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, n. 419. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Sardegna, assegna ogni anno alla realizzazione di tali programmi un contributo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. La regione stessa può destinare al finanziamento grammi, in attuazione dell'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, propri contributi.

Art. 8.

(Ammodernamento e sviluppo dell'università in Sardegna).

- 1. Le università di Cagliari e di Sassari, nell'ambito del piano di sviluppo delle università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, promuovono le iniziative necessarie per la collaborazione e l'integrazione scientifica, didattica e funzionale tra le due università, nonché quelle dirette alla diffusione nel territorio dell'insegnamento universitario, con particolare riferimento, in sede di prima applicazione, alla localizzazione a Nuoro di un dipartimento relativo alle discipline delle scienze ambientali e dell'agricoltura mediterranea.
- 2. Per la realizzazione di tali iniziative, da attuare attraverso la costituzione di un consorzio tra l'università di Cagliari e di Sassari, lo Stato assegna alle

due università un contributo nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO III INTERVENTI PER L'ECONOMIA

ART. 9.

(Energia).

- 1. Il piano energetico nazionale prevede gli interventi necessari ad assicurare la copertura del fabbisogno energetico della Sardegna indicati nel piano energetico regionale, che è parte integrante dello stesso. La copertura del fabbisogno energetico è assicurata anche mediante l'utilizzazione delle diverse fonti di energia, comprese quelle rinnovabili e quelle derivanti dalla gassificazione del carbone Sulcis, nonché il risparmio energetico.
- 2. Il CIP determina, sulla base del piano regionale, un regime selettivo di agevolazione tariffaria a favore delle attività produttive.

ART. 10.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture in Sardegna, specificamente indicati dal programma triennale di sviluppo e dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3, il Ministro del tesoro concede il contributo di cui all'articolo 10 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nella misura e secondo le modalità stabilite nello stesso articolo.

ART. 11.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le imprese operanti nei settori dell'industria e dei servizi alla produzione,

- in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 14 marzo 1986, n. 64, sono autorizzate a detrarre quale onere deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) una somma pari agli utili effettivamente reinvestiti in Sardegna, entro il biennio successivo all'esercizio finanziario cui tali utili si riferiscono, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica. L'agevolazione è applicabile indipendentemente dalla localizzazione della sede sociale dell'impresa.
- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede rispettivamente con riduzione dei trasferimenti alla regione Sardegna di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 13 aprile 1983, n. 122, ovvero, nella misura indicata per ciascun anno dal programma triennale di sviluppo e dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 24. Gli oneri sono computati ciascun anno a consuntivo sulla base dell'ammontare delle detrazioni d'imposta effettuate.

ART. 12.

(Interventi per le attività produttive).

- 1. Alla regione Sardegna è assegnato un contributo per il 1989 e per il 1990, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 24, nella misura fissata dal programma triennale di sviluppo e dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3, per la costituzione presso uno o più istituti di credito di un fondo di rotazione per le anticipazioni erogate a fronte di una cessione dei crediti al fondo da parte delle imprese interessate di agevolazioni statali e regionali a investimenti privati previsti dal programma triennale e dai piani annuali di cui alla presente legge.
- 2. Alla regione Sardegna è assegnato un contributo per il 1989 e per il 1990, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 24, nella misura fissata dal pro-

gramma triennale di șviluppo e dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3, per la costituzione presso uno o più istituti di credito di un fondo di rotazione per le anticipazioni - erogata a fronte di cessione dei crediti al fondo da parte delle imprese interessate – alle imprese operanti nei settori specificamente indicati dal programma triennale e dai piani di cui all'articolo 3, dei crediti certificati ed esigibili che le imprese di cui al presente comma aventi sede legale in Sardegna vantano nei confronti dello Stato, delle amministrazioni pubbliche anche ad amministrazione autonoma, della regione e degli enti locali.

ART. 13.

(Consorzio per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica in Sardegna).

- 1. È costituito un consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella regione Sardegna. La scelta del sito dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti e decentramenti vengono definiti nello statuto del consorzio. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
- 2. Il consorzio è costituito fra le università della Sardegna, la regione Sardegna, il CNR, l'ENI, l'IRI, l'EFIM e l'ENEA. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare anche erogando contributi secondo le norme che saranno fissate nello statuto.
- 3. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della regione Sardegna, di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio.

- 4. Il consorzio garantisce il trasferimento dei risultati alle imprese anche mediante la qualificazione professionale.
- 5. Il consorzio è ammesso ai benefici di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. La quota di capitale sottoscritta dalla Regione e dalle università sarde sono a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 24. A tal fine è assegnato alla regione Sardegna e alle università di Cagliari e di Sassari un contributo nella misura indicata per ciascun anno dal programma triennale di sviluppo e dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3.
- 6. Le entrate del consorzio possono essere integrate da:
- a) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
- b) contributi della regione, di enti e di privati di cui al precedente comma 2;
- c) contributi del Consiglio nazionale delle ricerche;
 - d) eventuali contributi volontari;
- e) proventi dell'uso dei beni appartenenti al consorzio;
 - f) proventi di gestione dei servizi.
- 7. Il patrimonio del consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti a titolo oneroso o gratuito.
- 8. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è approvato, d'intesa con la regione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 14.

(Società di intermediazione finanziaria per la banca d'affari).

1. Il Credito industriale sardo (CIS) promuove la costituzione di una società

x legislatura — quinta commissione — seduta del 4 maggio 1989

finanziaria avente i requisiti e le finalità previsti dalla delibera del CICR del 6 febbraio 1987, ed è autorizzato, in concorso con gli istituti di credito di diritto pubblico e anche con aziende di credito e imprenditori e società finanziarie, a sottoscriverne il capitale.

2. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 24, il programma triennale di sviluppo e i piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3 determinano lo stanziamento per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'aumento dei fondi di dotazione del CIS e degli istituti di diritto pubblico che abbiano sottoscritto il capitale della società di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro ripartisce la somma tra gli istituti di credito in proporzione al 50 per cento del capitale sottoscritto.

ART. 15.

(Società di promozione industriale).

- 1. L'IRI, l'ENI, L'EFIM, tramite società controllate, in concorso con la regione Sardegna, sono autorizzati a sottoscrivere l'aumento di capitale a tal fine deliberato dalla SFIRS. La SFIRS, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 11 giugno 1962, n. 588, è autorizzata a operare, avvalendosi delle agevolazioni di cui alla presente legge, investimenti in settori innovativi, mediante la ricerca attiva delle iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, la partecipazione al capitale sociale delle nuove imprese in quota minoritaria e riscattabile degli altri soci, il finanziamento e il prefinanziamento dell'iniziativa, l'assistenza all'avvio dell'impresa e ogni altra attività utile.
- 2. La SFIRS può deliberare ulteriori aumenti di capitale sociale riservandone la sottoscrizione alle associazioni imprenditoriali, comprese quelle cooperativisti-
- 3. Per l'aumento di capitale sociale della SFIRS di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 80 miliardi per il 1989 da iscrivere nello stato di previsione del

- Ministero delle partecipazioni statali da destinare in ragione di 24 miliardi all'aumento di fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, e di 8 miliardi alla regione Sardegna per l'aumento di capitale della SFIRS.
- 4. All'onere di 72 miliardi di lire per l'aumento del fondo di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, si fa fronte con accensione di mutui la cui quota di rimborso per capitale e interessi, stimata in lire 8 miliardi a partire dall'esercizio 1989, è posta a carico del bilancio dello Stato. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Concorso dello stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali ». L'onere di 8 miliardi per il 1989 per l'aumento di capitale della SFIRS da sottoscrivere da parte della regione Sardegna è posto a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 24.
- 5. La società INSAR SpA è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore di lavoratori disoccupati nel limite massimo del cinquanta per cento per ciascuna iniziativa. Allo scioglimento della società INSAR conseguente al raggiungimento dello scopo sociale previsto dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 721 del 1981, e comunque non oltre il 31 dicembre 199.., la SFIRS subentra nei rapporti attivi e passivi esistenti in capo all'INSAR.

ART. 16.

(Conferenza sui programmi delle partecipazioni statali).

1. Entro il 30 aprile dell'ultimo anno del programma triennale di sviluppo di cui all'articolo 3, il Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con il presidente della giunta regionale, promuove una conferenza per la definizione e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi degli enti delle partecipazioni statali anche ai fini della formulazione delle integrazioni e degli eventuali aggiornamenti del piano di cui all'articolo 1.

- 2. La conferenza svolge i suoi lavori sulla base di relazioni del Ministero delle partecipazioni statali e della regione.
- 3. Alla conferenza partecipano i rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali.
- 4. Delle conclusioni della conferenza il Ministro delle partecipazioni statali tiene conto nella redazione della relazione sui programmi degli enti delle partecipazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, per l'approvazione del CIPE.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI TRASPORTI E PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE

ART. 17.

(Gestione del sistema portuale della Sardegna).

- 1. La gestione dei porti di Cagliari, di Portovesme, di Oristano, di Porto Torres, di Olbia, di Arbatax, è affidata in concessione a società a prevalente capitale pubblico da individuare nel programma triennale di sviluppo di cui all'articolo 3 anche per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbrario 1987, n. 26.
- 2. L'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Cagliari è soppressa. Il patrimo-

nio e il personale sono trasferiti alla società a capitale pubblico di cui al comma 1. Le potestà pubbliche della soppressa Azienda dei mezzi meccanici di Cagliari sono trasferite alla regione Sardegna.

ART. 18.

(Piano per la continuità territoriale del sistema dei trasporti).

- 1. Il Ministro dei trasporti nell'ambito del piano generale dei trasporti predispone d'intesa con il Ministro della marina mercantile e con la regione Sardegna un piano regionale di interventi per i collegamenti interni ed esterni all'isola.
- 2. Il piano regionale dei trasporti è finalizzato alla realizzazione della continuità territoriale della Sardegna con il continente mediante un sistema integrato e plurimodale di trasporti di livello non inferiore a quello della penisola e ad esso collegato mediante un servizio plurimo programmato dallo Stato d'intesa con la regione e gestito da aziende, enti e società pubbliche o miste e da aziende private. La continuità territoriale è altresì realizzata mediante un sistema tariffario per merci e passeggeri relativo ai collegamenti fra la Sardegna e il restante territorio nazionale, tale da non comportare per l'utente dei servizi, oneri, riferiti al chilometro di percorso, superiori a quelli sostenuti negli spostamenti sul territorio continentale.
- 3. La regione autonoma della Sardegna, a norma dell'articolo 13 e dell'articolo 53 della legge 26 febbraio 1943, n. 3, concorre, in via ordinaria, alla predisposizione del piano, attraverso la formulazione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti.
- 4. Il Piano regionale dei trasporti costituisce riferimento vincolante per i programmi dei ministri competenti, degli enti economici e delle aziende operanti nel campo dei servizi nazionali di trasporti terrestri, marittimi ed aerei che

interessano la Sardegna. Il Piano regionale dei trasporti è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 3.

- 5. In attuazione dell'articolo 53 della legge 26 febbraio 1948, n. 3 il programma dell'ANAS, dell'Ente ferrovie dello Stato e dei collegamenti aerei e navali riguardanti la Sardegna sono approvati dai ministri interessati sentita la regione.
- 6. Ai fini di cui al presente articolo entro il 30 aprile di ogni anno il presidente della regione autonoma della Sardegna d'intesa con i ministri dei trasporti, della marina mercantile, dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni, promuove una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle aziende autonome dello Stato, dell'Ente ferrovie dello Stato, delle società a partecipazione statale e direttamente interessate al settore dei trasporti, delle società finanziarie pubbliche, dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali. La conferenza discute sulla base delle comunicazioni dei ministri in ordine ai collegamenti interni ed esterni della Sardegna.
- 7. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1º marzo 1986, n. 64, sono prorogate fino al 1997.

TITOLO V

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, STORICO E CULTURALE DELLA SARDEGNA.

ART. 19.

(Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, del patrimonio archeologico e dei beni culturali e del patrimonio storico, linguistico e culturale della Sardegna).

1. Nell'ambito del piano organico straordinario di cui all'articolo 1, la regione definisce programmi organici ed unitari per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione:

- a) delle risorse ambientali anche mediante un'azione organica di sistemazione e di rimboschimento del territorio;
- b) del patrimonio archeologico e dei beni culturali;
- c) del patrimonio storico, linguistico e culturale in forme tali da consentirne la diffusione e facilitarne la conoscenza e lo studio.
- 2. Le amministrazioni dello Stato cooperano con la regione per la formulazione dei programmi di cui al comma 2.
- 3. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, approvati dal CIPE, definiscono le priorità cui indirizzare i finanziamenti statali erogati ai sensi della vigente legislazione.

ART. 20.

(Interventi per il finanziamento delle istituzioni di solidarietà sociale).

1. Nell'ambito del piano organico e straordinario di cui all'articolo 1, possono essere previsti con legge regionale interventi di sostegno a favore delle istituzioni di solidarietà sociale fondate sul volontariato operanti in Sardegna.

ART. 21.

(Interventi per le aree urbane e per le zone interne).

- 1. Nell'ambito del piano organico straordinario di cui all'articolo 1, sono previsti interventi finalizzati alla riqualificazione delle aree urbane e alla rivitalizzazione delle aree interne.
- 2. Con successiva legge regionale, la regione Sardegna provvede a definire le aree caratterizzate da gravi fenomeni di spopolamento, di invecchiamento e da elevata disoccupazione e per le quali sus-

x legislatura — quinta commissione — seduta del 4 maggio 1989

sistono seri rischi di ulteriore degrado economico. Per queste aree, al fine di contrastare ulteriori fenomeni di esodo e di depauperamento economico e produttivo, il piano organico straordinario di cui all'articolo 1, provvede, con appositi stanziamenti a definire forme di incentivazione e di sostegno alla produzione, con particolare riferimento a quelle agrozootecniche, a quelle dell'artigianato tipico locale, nonché alle iniziative dirette a incrementare l'offerta ricettiva in collegamento con lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale in dette aree.

ART. 22.

(Finanziamenti agevolati per il recupero dei centri storici).

- 1. Nell'ambito del piano organico straordinario di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione Sardegna un contributo annuo per il periodo 1989-1998 a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 24 nella misura fissata dal programma triennale di sviluppo e dei piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3, da destinare al contenimento fino al 50 per cento dell'onere per interessi sull'ammonare dei mutui concessi dal consorzio di cui al comma 2.
- 2. I mutui sono concessi da un consorzio tra istituti di credito operanti in Sardegna, promosso dal Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che è a tal fine autorizzato a contrarre un prestito, anche all'estero, fino al controvalore massimo di lire 500 miliardi in quote annuali di 100 miliardi a decorrere dal 1989.
- 3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, su domanda del consorzio, con decreto del Ministro del tesoro sentita la regione Sardegna.
- 4. Il consorzio utilizza i fondi di cui al comma 2 per finanziare in Sardegna, tramite gli sportelli bancari operanti nella

regione, attività edilizie dirette al recupero dei centri storici ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978 e secondo un programma predisposto dalla regione sarda.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIÁRIE E DISPO-SIZIONI FINALI

ART. 23.

(Rinvio alla legislazione vigente).

- 1. Per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli, si applicano le norme relative all'intervento straordinario per il Mezzogiorno.
- 2. Restano in vigore e trovano attuazione nell'ambito del piano organico straordinario di cui all'articolo 1, gli interventi previsti dagli articoli del Capo 2º e del Capo 3º del Titolo I e del Titolo II della legge 24 giuno 1964, n. 268. I restanti articoli sono abrogati.

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

- 1. Per il finanziamento del piano organico straordinario di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 6.500 miliardi per il periodo 1989-1998, di cui 200 miliardi per il 1989, 520 miliardi per il 1990 e 520 miliardi per il 1991.
- 2. L'onere di 200 miliardi per il 1989, 520 miliardi per il 1990 e 520 miliardi per il 1991 è posto a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale ».

Desidero ringraziare i componenti il Comitato ristretto, che sono riusciti a supplire alle mie numerose assenze dovute ai molteplici impegni che mi hanno inpedito di seguirne puntualmente i lavori, e tutti i gruppi parlamentari.

Colgo anche l'occasione per ringraziare il ministro Maccanico per il significativo apporto fornito nell'esame di questo provvedimento.

Ritengo che il testo elaborato dal Comitato ristretto possa essere giudicato positivamente, anche se ciò non significa che ad esso non possano essere apportati miglioramenti e che non vi siano diversità di opinioni tra i gruppi politici. Tuttavia, ritengo che il Comitato ristretto abbia offerto il miglior contributo possibile per l'ulteriore *iter* del provvedimento in Commissione plenaria.

A questo punto, si rende necessario inviare il testo unificato sia alle competenti Commissioni per i prescritti pareri, sia al ministro del tesoro ed agli altri ministri competenti in materia per acquisire la relazione tecnica. In merito, auspico che tali adempimenti possano essere compiuti entro due settimane, in modo da consentire alla nostra Commissione di continuare la discussione e di passare all'esame dell'articolato nel periodo immediatamente successivo alla chiusura della Camera per i congressi del partito repubblicano e del partito socialista.

In considerazione del fatto che gli ultimi articoli del testo unificato sono stati elaborati solo poche ore fa, non mi è possibile illustrare dettagliatamente l'articolato. Tuttavia, ritengo che al fine di un'esposizione delle linee politiche e degli indirizzi economici di questo provvedimento, possano essere sufficienti la relazione svolta nella seduta del 5 ottobre 1988 e gli interventi che ad essa sono seguiti.

Pertanto, proporrò di adottare come testo per la discussione quello elaborato dal Comitato ristretto.

GIOVANNI CARRUS. A nome del gruppo democratico cristiano desidero ringraziare

il presidente, relatore sul provvedimento, ed i componenti il Comitato ristretto per l'elaborazione del testo unificato delle proposte di legge presentate. Tale lavoro non è stato semplice, in considerazione della eterogeneità e della vastità del tema da esse affrontato.

Desidero ringraziare a nome del mio gruppo anche il ministro Maccanico perché in sede di Comitato ristretto non si è limitato ad un apporto formale, ma ha fornito consigli e suggerimenti preziosi per l'impostazione del testo ed auspico che la Commissione possa contare sulla piena collaborazione del Governo anche durante l'ulteriore *iter* del provvedimento.

Il piano di rinascita della Sardegna non è un fatto di ordinaria amministrazione, rappresenta un adempimento costituzionale e come tale è stato valutato. Questo aspetto mi induce a sperare in un parere positivo da parte delle Commissioni di merito, anche per il fatto che sostanzialmente tutti i gruppi – pur partendo da proposte con differenti impostazioni, delle quali sono stati colti i punti più importanti e significativi – si riconoscono nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Ritengo che tale testo possa anche rappresentare il nuovo modello di intervento dello Stato nelle « sacche » di sottosviluppo presenti nel paese.

Infatti, si è preferito puntare sui fattori « immateriali » dello sviluppo – quali la riforma della pubblica amministrazione, i trasporti, i servizi tecnologicamente avanzati, la ricerca e la formazione del fattore umano – piuttosto che sui fattori « fisici », come invece avveniva in passato.

L'aver tenuto conto dei fattori « immateriali » denota un ribaltamento del modo tradizionale di affrontare i problemi dello sviluppo, tant'è che il testo cui si è pervenuti non contiene un programma organico di opere pubbliche, ma un vero e proprio piano basato sulla programmazione di quei fattori immateriali che nella nostra società svolgono un ruolo sempre più importante.

Pertanto, il gruppo democratico cristiano concorda sulla proposta del relatore di adottare come testo per la discussione quello elaborato dal Comitato ristretto.

Ci riserviamo solo di proporre alcune modifiche marginali per tener conto dell'evoluzione della legislazione su alcune materie. Ad esempio, in materia di trasporti e di gestione portuale l'originaria stesura della nostra proposta di legge sembrava avveniristica, ma l'evoluzione legislativa in atto ci ha indotto a compiere un passo avanti, in questo come in altri settori quali la materia energetica, l'università e la ricerca scientifica.

Auspico altresì che nell'ulteriore iter del provvedimento si segua lo stesso metodo che ha condotto alla elaborazione di questo testo unificato, cioè la ricerca di un vasto consenso tra i gruppi, che ritengo necessario su un tema così delicato.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Il gruppo al quale appartengo considera proficuo il lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha consentito di raggiungere un accordo politico sulle questioni rilevanti, contenute nelle diverse proposte di legge, ed elaborare un testo che ha valenza regionale e si colloca temporalmente dopo le leggi riguardanti la Calabria ed il Friuli-Venezia Giulia. Tra l'altro, secondo noi la concordanza di opinioni registratasi andrebbe segnalata alle Commissioni competenti ad esprimere un parere sul testo, per incoraggiarle a pronunciarsi favorevolmente.

Nell'auspicare un iter legislativo rapido - pur in presenza delle eventuali modifiche che anche il gruppo comunista si riserva di proporre – speriamo altresì che nel prosieguo dell'esame, presso l'altro ramo del Parlamento, non si verifichi un cambiamento sostanziale del testo da noi proposto, com'è accaduto per la legge sulla Calabria o come sta tragicamente avvenendo per quellà concernente il Friuli-Venezia Giulia. Dico questo pensando non solo alle forze politiche (ed in primo luogo ai deputati e senatori comunisti), ma anche al Governo: infatti, una volta realizzato un ampio consenso delle l

parti politiche sul progetto di legge, il Governo da parte sua deve attuare un'adeguata « difesa » dello stesso dinanzi alla seconda Camera della Repubblica, affinché sulle nostre decisioni sia possibile raggiungere una deliberazione definitiva. al di là ovviamente delle correzioni formali che potranno essere introdotte. Il provvedimento in oggetto è molto impegnativo in quanto riguarda la regione italiana più isolata dal continente e che evidenzia problemi di continuità territoriale: in sostanza, un'isola del Mediterraneo che, pur appartenendo alla comunità nazionale, presenta aspetti specifici non solo sotto il profilo storico, geografico ed economico-sociale. È nostro dovere, quindi, guardare a questa specificità non solo fornendo idonee risorse per il piano di rinascita, ma tenendo anche conto della necessità di dare un appoggio politico ed istituzionale alle caratteristiche di autonomia ed autogoverno fortemente presenti nel provvedimento. Da questo punto di vista, consentitemi di dire che il testo è fra i più « avanzati » nel senso che le soluzioni proposte per i problemi attinenti il piano di rinascita non solo rispettano, ma svolgono anche un'azione di promozione relativamente all'autonoma capacità di governo economico e sociale (il che, del resto, rappresenta una risorsa fondamentale).

In conclusione, il gruppo comunista concorda con la proposta formulata dal presidente di inviare il testo alle Commissioni competenti per l'acquisizione dei prescritti pareri, con la raccomandazione di dare avvio ai nostri lavori sollecitamente, dopo la pausa dovuta ai congressi dei partiti repubblicano e socialista, per licenziare la legge, senza arrivare alla vigilia di un voto sul quale credo nessuno di noi intenda influire, ma consegnando ai sardi che voteranno (in qualsiasi modo decideranno di farlo) un progetto per la rinascita della Sardegna in cui tutti possano riconoscersi.

GIOVANNI NONNE. Signor presidente, desidero innanzitutto ringraziare lei in qualità di relatore ed il ministro Maccanico per la collaborazione fornita al Comitato ristretto ai fini dell'elaborazione del testo.

In effetti, il lavoro svolto ha superato notevoli difficoltà in quanto si è trattato di affrontare una materia estremamente complessa com'è quella dello sviluppo economico-sociale della Sardegna e della presenza delle istituzioni in quell'area geografica. Nonostante le numerose proposte di legge presentate, fin dall'inizio, si è evidenziato un denominatore comune costituito da un'analisi delle esperienze di programmazione acquisite con le leggi n. 588 e n. 268 oltreché da taluni importanti elementi come l'adeguamento delle norme contenute nei precedenti piani di rinascita ai veloci mutamenti intervenuti e l'eliminazione delle rigidità esistenti. Nel frattempo, si è dovuta superare una fase di vuoto legislativo poiché per un quadriennio è mancato un piano di rinascita; tuttavia occorre dare atto al Governo della continuità di flussi finanziari attraverso una previsione inserita nella legge finanziaria successiva alla scadenza della legge n. 268.

Il provvedimento in esame non si caratterizza solamente per l'aspetto finanziario, in quanto esso consente di accrescere anche la capacità autonomista della Sardegna; come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, la specificità di questa regione non è costituita esclusivamente dal suo statuto, ma occorre considerare anche la particolare dislocazione geografica che, separando di fatto l'isola dal territorio nazionale, ha contribuito alla creazione di una cultura della separatezza e della separazione spingendola talvolta verso forme di indipendentismo. Ciò nonostante le forze politiche sarde, dimostrando molta maturità, hanno sempre svolto il dibattito nel senso di ricondurre i problemi dello sviluppo e della crescita dell'isola in un contesto nazionale, mantenendo l'integrità territoriale nonché le sue specificità culturali e storiche.

Non è stato facile giungere ad un testo unificato anche per una serie di problemi di grande rilievo.

La Sardegna infatti costituisce un mercato interrotto dal mare; questo elemento assume particolare importanza nel momento in cui ci si muove verso forme di globalizzazione del mercato, in assenza di un aggancio reale con il resto del paese e – nell'ottica dell'unificazione del 1992 - con l'Europa. In tal senso, abbiamo cercato di alleggerire - poiché una vera e propria rimozione è impossibile le forti penalizzazioni che incidono sullo sviluppo della regione. Quindi, si tratta di tentare di superare la separazione derivante dall'insularità, ma anche di trasformare questa caratteristica da fattore negativo a positivo, utilizzandolo nel migliore dei modi per lo sviluppo di alcune risorse e di taluni fattori di crescita.

Il testo unificato all'esame è frutto di un iter travagliato e non è opportuno ricordare in questa sede le responsabilità sottostanti ai ritardi verificatisi. Esso non può, nonostante i denominatori comuni cui ho fatto cenno, rispecchiare totalmente le idee originariamente presenti all'interno dei diversi progetti legislativi, tuttavia costituisce una base di partenza a nostro avviso utile, che ci proponiamo di correggere con qualche aggiustamento sul quale intenzionalmente fino ad oggi non abbiamo voluto insistere per abbreviare i tempi.

La pausa nei lavori parlamentari dovuta ai congressi di alcuni partiti politici potrà essere opportunamente utilizzata per ottenere il parere delle Commissioni competenti sul testo in esame, al fine di licenziarlo rapidamente alla ripresa dei lavori. In proposito, è inutile ricordare l'attesa che si è concentrata intorno all'approvazione di questo provvedimento; il fatto stesso che il presidente svolga le funzioni di relatore conferisce solennità all'atto normativo, mentre, d'altra parte, investe l'onorevole Cristofori di una grande responsabilità.

Mi auguro che il Governo ci possa responsabilmente aiutare – come ha già fatto fino ad oggi – anche nelle successive fasi di esame, per poter varare rapidamente un provvedimento teso a concretizzare un impegno dello Stato verso la Sardegna derivante da una norma costituzionale; in questo senso, occorre evitare di ripercorrere la via dell'intervento straordinario ed aggiuntivo – si tratta di tematiche apparentemente rituali e ripetitive, ma che riguardano una situazione di fatto realizzatasi negli anni passati – per restituire uno strumento di sviluppo alla regione che, per caratteristiche storiche e geografiche, ne ha urgente bisogno.

Comunque, bisogna dare atto al Governo che, negli anni in cui sono scaduti i termini di vigenza delle disposizioni della legge n. 268, non ha mai fatto mancare alla Sardegna gli opportuni flussi finanziari.

In conclusione, ribadisco la sostanziale conformità del testo unificato alle diverse proposte originarie e sollecito nuovamente l'utilizzazione del periodo di attività congressuale al fine di acquisire i pareri delle competenti Commissioni.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Desidero, innanzitutto, ringraziare il presidente e gli onorevoli Carrus e Nonne per l'apprezzamento espresso nei confronti della partecipazione del Governo all'elaborazione del testo unificato.

In realtà, considero di grande importanza il compito di seguire l'iter di questo provvedimento, anche per motivi « sentimentali » visto che, in veste di funzionaebbi parte nell'elaborazione del primo piano per la rinascita economica e sociale della Sardegna nel 1962. Naturalmente, la mia partecipazione ai lavori del Comitato ristretto è stata di natura tecnica, poiché - come ho sempre sostenuto - un provvedimento tanto importante e complesso, che interessa un'area così ampia, deve tener conto degli aspetti di competenza dei diversi ministri di settore, con i quali mi tengo e continuerò a tenermi in contatto, al fine di giungere ad una valutazione conclusiva. Tutto ciò, al fine di approntare una discipliná che sia veramente utile a raggiungere l'obiettivo che si prefigge.

Il Governo è consapevole dei problemi | Il seguito de della Sardegna e del carattere di specifi- ad altra seduta.

cità che distingue questa dalle altre regioni d'Italia ed intende onorare quanto previsto nello statuto.

Pertanto, mi impegno a seguire le vicende del provvedimento nelle successive fasi di esame e, soprattutto, a portare in questa sede la voce e la convinta adesione del Governo nella sua collegialità.

Ringrazio la Commissione per il lavoro svolto e, in particolare, i componenti il Comitato ristretto ed il presidente per l'impegno personale profuso nell'elaborazione del testo unificato.

PRESIDENTE. Prendo atto con favore delle affermazioni del ministro Maccanico e mi auguro che il Governo elabori le proprie considerazioni sul testo all'esame con lo stesso spirito di collaborazione che ne ha ispirato il lavoro fino ad oggi.

All'onorevole Garavini vorrei segnalare che sarebbe mia intenzione, non appena saranno note le valutazioni del Governo, intraprendere un'iniziativa politica al fine di stabilire gli opportuni contatti con il presidente della Commissione bilancio del Senato quando ancora in questo ramo del Parlamento ci troveremo in fase di esame del provvedimento. Se tale iniziativa raccoglierà il consenso del presidente, cercherò di fissare un incontro fra i rappresentanti dei vari gruppi parlamentari, per dirimere le questioni che dovessero insorgere nel prosieguo dell'esame.

Ringrazio gli onorevoli Nonne e Carrus per le espressioni che hanno avuto nei miei confronti, ma ribadisco di dover essere il primo ad esternare la considerazione e la stima per tutti i colleghi del Comitato ristretto, i quali sono stati i veri protagonisti durante la fase di elaborazione.

Propongo che la Commissione assuma come testo per la discussione quello unificato elaborato in sede di Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta. (È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

x legislatura — quinta commissione — seduta del 4 maggio 1989

Intervenendo sull'ordine dei lavori, comunico che al termine della seduta, dovremo iniziare l'esame in sede consultiva degli emendamenti presentati al provvedimento sulla riforma della scuola elementare. Il rappresentante del Ministero del tesoro ha comunicato di non poter essere presente. Avverto di aver inviato una lettera al ministro del tesoro, per esprimere il vivissimo disagio della Commissione bilancio a seguito delle difficoltà che da mesi si riscontrano nell'organizzazione dei lavori, con particolare riferimento all'espressione dei pareri, a causa dell'impossibilità di garantire la presenza di un rappresentante del Ministero: tale circostanza ha fatto in modo che la Commissione si trovasse più volte nell'impossibilità di esprimere il parere obbligatorio sugli emendamenti presentati in Assemblea. Nella lettera, inoltre, sono state fatte presenti le diverse osservazioni sollevate su tale questione in sede di Commissione bilancio; in sostanza, ho richiesto al ministro di porre fine, sulla base delle tante sollecitazioni anche orali, a questo stato di cose.

La seduta termina alle 14,20.

, IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 22 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO